



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Opposizione a sanzione amministrativa, sentenza prestampata e ciclostilata, appello

In seguito all'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge 689/1981, intervenuta con il d.lgs. n. 40 del 2006, la sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del **giudice di pace**, è soggetta all'appello, e non al ricorso per cassazione. L'appello per le cause di valore non superiore ad euro 1100,00, non è sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339 comma 3 c.p.c. poiché, per espressa disposizione dell'art. 23 comma 11 della legge citata, come modificato dall'art. 99 d.lgs. 507/1999, non è applicabile l'art. 113 comma 2 c.p.c., sicché non è possibile una pronuncia secondo **equità** (nella specie, pertanto, l'eccezione di inappellabilità della sentenza di primo grado sollevata da parte appellata, che ha dedotto che la decisione gravata era stata pronunciata secondo equità, con conseguente applicabilità alla fattispecie dell'art. 339 comma 3 c.p.c., si appalesa destituita di giuridico fondamento).

In caso di impugnazione di sentenza di primo grado che ha la veste, non solo grafica, ma anche contenutistica, di una sentenza prestampata e ciclostilata, che nulla rileva ed argomenta in merito ai motivi di opposizione prospettati dalla parte, l'appello non può che sfuggire ad una valutazione di ammissibilità in termini di rispondenza al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c., atteso che tutta la sentenza di primo grado nessuna attinenza e conferenza ha rispetto alle doglianze della

*detta parte, sicché non possono essere individuate in maniera specifica le parti motivazionali oggetto di censura, come esige invece la norma di cui sopra.*

NDR: con riferimento alla prima massima si veda Cass. 26613/2018 e 182/2011; con riferimento alla seconda si veda, per approfondimenti, [Decisioni standardizzate e certezza del Diritto: intervista a D'AIETTI, GATT, CAGGIANO \(2.2.2022\)](#)

### **Tribunale di Roma, sentenza del 8.11.2021, n. 17273**

*...omissis...*

In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ; si premette la conoscenza del ricorso in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta di parte appellata nonché degli atti e documenti del giudizio di primo grado, che qui integralmente si richiamano.

Ciò posto, l'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c. ( ricorso in appello depositato il 14.12.2018 a fronte del deposito della sentenza avvenuto il 9.7.2018) è ammissibile, talchè l'eccezione di inappellabilità della sentenza di primo grado sollevata da parte appellata - che ha dedotto che la decisione gravata era stata pronunciata secondo equità, con conseguente applicabilità alla fattispecie dell'art. 339 comma 3 c.p.c.-, si appalesa destituita di giuridico fondamento.

In seguito all'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge 689/1981, intervenuta con il d.lgs. n. 40 del 2006, la sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è soggetta all'appello, e non al ricorso per cassazione.

L'appello per le cause di valore non superiore ad euro 1100,00, non è sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339 comma 3 c.p.c. poiché, per espressa disposizione dell'art. 23 comma 11 della legge citata, come modificato dall'art. 99 d.lgs. 507/1999, non è applicabile l'art. 113 comma 2 c.p.c., sicchè non è possibile una pronuncia secondo equità (Cass. Civ. 26613/2018 ; 182/2011).

Acclarata la ammissibilità dell'appello, si osserva che la sentenza di primo grado, oggetto di impugnazione in questa sede, che ha la veste, non solo grafica, ma anche contenutistica, di una sentenza prestampata e ciclostilata, che nulla rileva ed argomenta in merito ai motivi di opposizione prospettati dalla Cooperativa (sicchè il ricorso in appello non può che sfuggire ad una valutazione di ammissibilità in termini di rispondenza al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c., atteso che tutta la sentenza di primo grado nessuna attinenza e conferenza ha rispetto alle doglianze della parte opponente, sicchè non possono essere individuate in maniera specifica le parti motivazionali oggetto di censura, come esige invece la norma di cui sopra), merita di essere riformata. *omissis*

Venendo in rilievo l'accesso e il transito in ZTL da parte di veicolo non a motore ma a trazione elettrica, si osserva che l'accesso e il transito in zona a traffico limitato non sono subordinati, per i veicoli a trazione elettrica, al pagamento di un corrispettivo in favore della Amministrazione come avviene, invece, per i veicoli a motore, che hanno una indubbia attitudine inquinante che va, appunto, repressa o comunque arginata tramite il pagamento di un corrispettivo.

In altri termini, come peraltro dedotto da parte appellante, i veicoli a trazione elettrica possono accedere e circolare liberamente e gratuitamente nelle zone a traffico limitato, senza obbligo per i proprietari dei medesimi di corrispondere un canone o corrispettivo per l'accesso alla Amministrazione (art. 7 comma 9 bis Codice della Strada); unico obbligo per il proprietario di veicolo elettrico è quello di segnalare preventivamente a Roma Capitale - Servizi per la Mobilità il numero di targa del veicolo, eventualmente allegando la relativa carta di circolazione per comprovare che si tratti di un veicolo a trazione elettrica.

La preventiva comunicazione tuttavia non incide sulla legittimità dell'accesso e del transito ma serve unicamente ad agevolare la riconoscibilità del veicolo al fine di non elevare, inutilmente, contravvenzioni, in quanto veicolo autorizzato all'accesso.

Per le considerazioni che precedono l'appello va accolto e, in riforma della impugnata sentenza, va disposto l'annullamento dei vv.aa.vv. analiticamente indicati alla pagina 2 del ricorso in appello, cui si fa espresso rinvio.

Roma Capitale va condannata infine alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c., spese che, distratte in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario, vengono liquidate ai sensi del D.M. 55 /2014 (scaglione fino ad € 1100,00, valori medi, esclusa la fase istruttoria, tenuto conto dell'importo di cui ai verbali oggetto di opposizione, per un compenso di € 265,00 per il primo grado e di € 440,00 per il secondo grado).

PQM

Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice dell'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, annulla i verbali di accertamento di violazione analiticamente indicati alla pagina 2 del ricorso in appello, cui si fa espresso rinvio; condanna parte appellata alla refusione delle spese del doppio grado in favore di parte appellante che, distratte in favore dell'Avv. *omissis*, dichiaratosi antistatario, si liquidano in € 107,50 per contributo unificato, € 705,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge; sentenza esecutiva.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

